



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

RISOLUZIONE N. 4/D

Roma, 7 dicembre 2005

Protocollo: **3913/V**

**Alle Direzioni Regionali dell'Agazia delle
Dogane**

Rif.:

**Alle Direzioni Circostrizionali dell'Agazia
delle Dogane**

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza

**Al Dipartimento per le politiche fiscali
ROMA**

**Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
ROMA**

**Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE**

**All'Area affari giuridici e contenzioso
SEDE**

**All'Area verifiche e controlli tributi
doganali e accise – laboratori chimici
SEDE**

**OGGETTO: Restituzione credito d'imposta a favore degli esercenti
attività di autotrasporto. – DPR n. 277/2000,
presentazione delle istanze di rimborso in denaro delle
eccedenze di credito non utilizzate in compensazione,
natura del termine semestrale di cui all'art. 4, comma 3.**

Con risoluzione n. 6/D del 27 novembre 2002 sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine alla qualificazione (come ordinatori o perentori) di alcuni termini previsti, da disposizioni normative o regolamentari, nel

settore delle accise, per l'esecuzione di specifici adempimenti utili ad ottenere il riconoscimento di benefici fiscali o di rimborsi di imposta.

Nella richiamata risoluzione venivano menzionate, a titolo esemplificativo, alcune disposizioni recanti l'indicazione di termini.

A tal proposito, con specifico riferimento alla fattispecie richiamata alla lettera c) della cennata elencazione – relativa al termine semestrale di cui all'art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000 – a seguito di alcuni ulteriori approfondimenti, si rendono necessarie alcune precisazioni.

In particolare, essendo prevenuti alla scrivente dei quesiti in ordine all'individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine biennale previsto all'art. 14 del Testo unico accise, di cui al decreto legislativo n. 504/1995, nell'ipotesi in cui ricorra la fattispecie sopra descritta, si è ritenuto opportuno sottoporre la questione all'attenzione dell'Avvocatura generale dello Stato.

Pertanto, su conforme parere del predetto Organo consultivo, si evidenzia quanto segue:

l'ipotesi contemplata dall'art. 4, comma 3, del citato DPR n. 277/2000 si colloca in una fase procedimentale successiva alla presentazione dell'apposita dichiarazione (con la quale viene espresso l'intendimento di utilizzare in compensazione il credito maturato) che produce un effetto impeditivo della decadenza.

Nel caso di specie, dunque, a partire dallo spirare dell'anno solare nel corso del quale avrebbe dovuto essere effettuata la compensazione, si configura la decorrenza di un termine decadenziale semestrale, distinto dal generale termine di decadenza biennale, di cui all'art. 14 del Testo unico accise, la cui operatività è preclusa dall'avvenuto esercizio del diritto da parte dei soggetti legittimati, mediante la presentazione dell'apposita dichiarazione.

Tale termine semestrale rappresenta, in sostanza, un'ulteriore possibilità di ottenere il rimborso delle somme non utilizzate secondo la modalità prescelta.

Pertanto, la mancata presentazione dell'istanza di rimborso in denaro entro il suddetto termine semestrale determina la non azionabilità della relativa pretesa restitutoria.

Tutto ciò premesso, fermo restando l'orientamento espresso con la menzionata risoluzione n. 6/D, del 27 novembre 2002, si fa presente che la medesima deve intendersi nel senso evidenziato limitatamente a quanto concerne la richiamata lettera c) dell'elencazione contenuta nel citato provvedimento.

I signori Direttori regionali vigileranno sull'applicazione dell'orientamento sin qui descritto non mancando di segnalare ogni eventuale inconveniente.

La presente risoluzione è stata sottoposta all'esame del Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 novembre 2005.

Il Direttore dell'Area centrale
Dr. A. Tarascio